



Tribunale di Lecco

Il Presidente

provvedendo anche in qualità di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecco;

visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83 comma da uno a sette, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 e ulteriormente dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, art. 3;

visti i propri decreti 9 marzo 2020 n. 2074/2020, 19 marzo 2020 n. 2076/2020, 15 aprile 2020 n. 2082/2020

visto il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36 a tenore del quale *Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020 (omissis).*

La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 ;

visto l'art. 3 D.L. 30 aprile 2020, n. 28;

visti i DPCM 8 marzo 2020 e 26 aprile 2020 (in G.U. 27.4.2020 n. 108), *Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 , applicabili sull'intero territorio nazionale;*

lette le delibere del C.S.M. 5 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 27 marzo 2020 (prot. P5102/2020-Prat. n. 186/VV/2020;

visto il decreto del Dir. Gen. S.I.A. del 10 marzo 2020;

richiamato e confermato tutto quanto disposto nei propri precedenti decreti 19 marzo 2020 n. 2076/2020 e 15 aprile 2020 n. 2082/2020;

considerata la necessità di adottare misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, evitare assembramenti all'interno degli Uffici Giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone ;

sentiti l'Autorità sanitaria territoriale – per il tramite del Prefetto di Lecco -, il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, il Presidente del Consiglio



Tribunale di Lecco

dell'Ordine degli Avvocati di Lecco anche in rappresentanza della Camera Penale di Como-Lecco;

sentiti il Presidente della seconda Sezione promiscua, tutti i magistrati professionali, il magistrato delegato ai sensi dell'art. 5 L. n. 57/2016 dallo scrivente nella veste di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecco;

sentiti i Direttori amministrativi anche quali responsabili delle aree civili e penali;

richiamati i propri decreti in data 5 marzo 2020 n. 2073/2020 e 9 marzo 2020 n. 2074/2020 riguardanti la limitazione e la regolamentazione dell'accesso del pubblico agli Uffici giudiziari, la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli Uffici, le modalità del controllo agli accessi al Palazzo di giustizia esercitato dall'addetto alla vigilanza, avuto riguardo ai provvedimenti a firma congiunta dei capi degli Uffici giudiziari lecchesi 23 marzo 2020 e 14 aprile 2020 adottati in ossequio alle ordinanze 22 marzo 2020 n. 514 e 11 aprile 2020 n. 515 del Presidente della Regione Lombardia;

richiamati gli ordini di servizio dello scrivente – quale dirigente amministrativo – per la costituzione di presidi amministrativi in attuazione del disposto dell'art. 87 comma primo lett. a) del D.L. n. 18/2020;

considerato che l'andamento dei contagi da coronavirus nel territorio del circondario sembra mostrare una stabilizzazione con tendenza, seppure lenta, al ribasso che, se consente di prevenire una graduale uscita dall'emergenza (come per l'intera Regione), impone altresì di procedere con cautela nell'adozione di misure per la ripresa dell'attività giudiziaria, verso la quale si orientano le richieste della grande maggioranza dei magistrati del Tribunale e degli avvocati, e nei tempi di attuazione delle dette misure;

ADOTTA

le seguenti linee guida vincolanti per la trattazione degli affari giudiziari e la fissazione delle udienze, che rimarranno in vigore per il solo periodo emergenziale e comunque sino al 31 luglio 2020 o altra data anteriore o posteriore che il legislatore dovesse indicare in futuri provvedimenti di legislazione primaria

SETTORE CIVILE

DISPOSIZIONI GENERALI. CAUSE DEL SETTORE CIVILE ORDINARIO

Fermi i rinvii dei procedimenti già operati in forza dei decreti presidenziali 5 marzo 2020 n. 2073/2020, 9 marzo 2020 n. 2074/2020, 19 marzo 2020 n. 2076/2020 e 15 aprile 2020



Tribunale di Lecco

n. 2082/2020 ciascun giudice, monocratico o collegiale, rinvierà le udienze già fissate nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 a data successiva al 31 luglio 2020, con l'eccezione degli affari urgenti indicati al comma 3 lett. a) dell'art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 come modificato dall'art. 3 D.L. 30 aprile 2020, n. 28 e salvo quanto indicato di seguito con riguardo sia al contenzioso civile ordinario, sia alle cause di lavoro, di famiglia e minori, alle procedure concorsuali e a quelle esecutive.

Le date dei rinvii saranno comunicati a mezzo cancelleria anche con l'utilizzo dei modelli predisposti dalla STO e trasmessi dai MAGRIF, se del caso debitamente adattati dai singoli giudici.

Al di fuori della previsioni di cui all'art. 83 comma terzo lett. a) D.L. n. 18/2020 come successivamente modificato, ciascun giudice valuterà se trattare procedimenti nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020, avuto riguardo a requisiti di urgenza peculiari al singolo procedimento, alle condizioni del ruolo di cui è titolare, alla natura dei diritti in contesa, all'interesse delle parti come specificamente rappresentato, alla data di iscrizione a ruolo della causa, allo stato di trattazione della controversia, considerandosi di regola suscettibili di trattazione senza rinvio e dunque da trattare, salvo diversa, motivata indicazione del giudice, i procedimenti pervenuti a precisazione delle conclusioni.

In tutti i casi in cui il giudice procederà alla trattazione dell'udienza, egli dovrà adottare, in via preferenziale e sempre che ne sussistano i presupposti normativi, le modalità di cui ai punti f) e h) comma settimo dell'art. 83 D.L. citato, nel primo caso mediante utilizzo di *console* PCT e programmi *Skype for business* o *3413 Microsoft Team*, di cui al provvedimento Ministero della Giustizia/DGSIA 10/3/2020 prot. n./20.

Lo svolgimento delle udienze e l'attività preparatoria ad esse avverranno secondo le modalità di cui alla "proposta di protocollo per udienze civili tramite trattazione scritta" e "tramite collegamento da remoto" allegate al presente decreto sulle quali si è svolta ampia interlocuzione tra i magistrati di questo Ufficio e l'Ordine degli Avvocati di Lecco.

Nel caso in cui il ricorso alle indicate modalità non sia in concreto possibile e sussistano i presupposti normativi di indifferibilità della trattazione del procedimento, dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le misure igienico sanitarie impartite dalla Pubblica Autorità, centrale e territoriale, con la normativa primaria e secondaria emessa al fine del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La celebrazione dell'udienza avverrà a porte chiuse ai sensi dell'art. 128 c.p.c. nelle aule al primo piano, salvo che il numero dei presenti e le dimensioni dell'ambiente consentano il rispetto delle norme di distanziamento di cui alla normativa statale e regionale anche negli studi dei giudici; le parti e i loro difensori e chiunque partecipi all'udienza saranno muniti di DPI e osserveranno le altre cautele eventualmente indicate dal giudice



Tribunale di Lecco

CAUSE DI LAVORO

Si conferma che rientrano tra i procedimenti da trattare come urgenti le impugnazioni di licenziamento, collettivo o individuale, con domanda di tutela reale, svolte o meno con il procedimento di cui all'art. 1 comma 58 e segg. L. n. 92/2012 e tutti quelli cui la cui ritardata trattazione può determinare grave pregiudizio alle parti.

Quando trovi applicazione la modalità di trattazione scritta (art. 83 comma settimo lett. h) D.L. n. 18/2020) e il giudice, anche in forza della previsione di cui al secondo periodo del paragrafo che precede, intenda avvalersene, varrà quanto indicato all'art. 3 dell'allegata "proposta di protocollo per le udienze civili tramite trattazione scritta", secondo la quale gli avvocati, depositando note difensive, rinunciano alla lettura del dispositivo in udienza.

L'udienza fissata costituirà sia per le parti sia per il giudice il momento a partire dal quale dovrà essere adottato fuori udienza il provvedimento.

CAUSE DI FAMIGLIA E MINORI

Si conferma quanto indicato nei decreti 19 marzo 2020 n. 2076/2020 e 15 aprile 2020 n. 2082/2020.

A precisazione di quanto disposto dall'art. 83 comma terzo lett.a) in materia di contenzioso di famiglia, saranno considerate urgenti anche le cause nelle quali sussiste grave conflittualità tra le parti tale da determinare una situazione di serio pregiudizio per i minori coinvolti o per gli equilibri familiari, rappresentata da almeno una delle parti o valutata dal presidente del Tribunale in sede di assegnazione del ricorso.

Saranno parimenti ritenuti urgenti i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di salute.

In ragione della peculiarità della materia trattata la modalità di svolgimento dell'udienza sarà quella ordinaria, con la presenza delle parti e dei loro difensori.

Soltanto per i procedimenti di natura consensuale (separazioni consensuali, divorzi congiunti, scioglimenti di unioni civili, ricorsi ex artt. 709 ter e 710 c.p.c. congiunti, ricorsi ex artt. 337 bis, ter, quinquies c.p.c. congiunti) si farà luogo alla trattazione dell'udienza in forma scritta (art. 83 comma settimo lett. h D.L. n. 18/2020) salva espressa richiesta di trattazione con modalità di presenza contenuta nell'atto introduttivo. Troveranno applicazione gli artt. 1 e 2 di cui alla proposta di protocollo per la trattazione delle udienze civili in materia di famiglia PROCEDIMENTI DI NATURA CONSENSUALE, incluse le IPOTESI PARTICOLARI di cui ai punti A) e B) allegata



Tribunale di Lecco

al presente decreto, sulle quali si è svolta ampia interlocuzione tra i magistrati di questo Ufficio e l'Ordine degli Avvocati di Lecco.

Per tutti i ricorsi contenziosi non rientranti nella previsione di cui all'art. 83 comma 3 lett.a) D.L. n. 18/2020 e successive modificazioni, le udienze fissate saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020.

PROCEDURE CONCORDSUALI

Saranno suscettibili di trattazione scritta (art. 83 comma settimo lett. h. D.L. n. 18/2020), secondo le modalità previste nella corrispondente "proposta di protocollo per le udienze civili" allegata al presente decreto le udienze :

- a) prefallimentari;
- b) di approvazione di rendiconto del curatore;
- c) ai sensi degli artt. 26 e 36 L.F.;
- d) di comparizione ex art. 162 L.F. nei concordati preventivi;
- e) per l'omologazione del concordato preventivo;
- f) di approvazione dei piani di riparto;
- g) di verifica dello stato passivo.

Ai fini di consentire l'eventuale comparizione del debitore dinanzi al giudice, questi, dopo la concessione di termine ai difensori costituiti per il deposito di note scritte, fisserà un'udienza in Tribunale per l'eventuale comparizione del debitore. Ove questi compaia e formuli deduzioni suscettibili di replica il giudice valuterà la successiva instaurazione del contraddittorio.

In alternativa alla trattazione scritta il giudice potrà adottare la trattazione "da remoto" (art. 83 comma settimo lett. f) D.L. n. 18/2020) secondo le modalità previste nella corrispondente "proposta di protocollo per le udienze civili" allegata al presente decreto. Anche in tale ipotesi il giudice fisserà un'udienza in Tribunale per consentire l'eventuale presenza del debitore dinanzi a sé contemporaneamente al collegamento "da remoto" con gli avvocati.

PROCEDURE ESECUTIVE

Saranno suscettibili di trattazione scritta (art. 83 comma settimo lett. h. D.L. n. 18/2020), secondo le modalità previste nella corrispondente "proposta di protocollo per le udienze civili" allegata al presente decreto tutte le udienze del ruolo del giudice dell'esecuzione mobiliare e altresì le seguenti udienze :

- a) di approvazione del progetto di distribuzione (art. 596 c.p.c.);
- b) di verifica dei pagamenti del debitore ammesso alla conversione del pignoramento;
- c) di estinzione e sospensione della esecuzione con istanza congiunta (artt. 624 bis e 629 c.p.c.);
- d) ai sensi dell'art. 569 c.p.c..



Tribunale di Lecco

Ai fini di consentire l'eventuale comparizione del debitore dinanzi al giudice, questi, dopo la concessione di termine ai difensori costituiti per il deposito di note scritte, fisserà un'udienza in Tribunale per l'eventuale comparizione del debitore. Ove questi compaia e formuli deduzioni suscettibili di replica il giudice valuterà la successiva instaurazione del contraddittorio.

In alternativa alla trattazione scritta il giudice potrà adottare la trattazione "da remoto" (art. 83 comma settimo lett. f) D.L. n. 18/2020) secondo le modalità previste nella corrispondente "proposta di protocollo per le udienze civili" allegata al presente decreto. Anche in tale ipotesi il giudice fisserà un'udienza in Tribunale per consentire l'eventuale presenza del debitore dinanzi a sé contemporaneamente al collegamento "da remoto" con gli avvocati.

UDIENZE CIVILI E PENALI DINANZI AL GIUDICE DI PACE

Fermi i rinvii dei procedimenti già operati in forza dei decreti presidenziali 5 marzo 2020 n. 2073/2020, 9 marzo 2020 n. 2074/2020, 19 marzo 2020 n. 2076/2020 e 15 aprile 2020 n. 2082/2020 ciascun giudice rinverrà le udienze civili e penali già fissate nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 a data successiva al 31 luglio 2020, con l'eccezione degli affari urgenti indicati al comma 3 dell'art. 83 D.L. 17.

DEPOSITO ISTANZE, RICHIESTE E IMPUGNAZIONI

Tutte le istanze, le richieste e gli atti di parte devono essere depositati telematicamente.

PRESIDIO ALL'INGRESSO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA.

Nelle giornate di udienza verrà predisposto un presidio all'ingresso del Palazzo di giustizia e l'accesso al piano delle aule verrà regolamentato da uno o più incaricati, in base all'orario d'udienza e su indicazione telefonica del cancelliere che assiste il giudice. L'accesso e l'uscita dei partecipanti ai processi dovranno avvenire secondo percorsi separati in conformità alla segnaletica che verrà apposta. Saranno predisposti indicatori in prossimità degli spazi antistanti il Palazzo destinati all'attesa di coloro che debbono accedere alle aule di udienza, in modo da differenziare i flussi di accesso dei primi dall'utenza che si reca alle cancellerie secondo gli appuntamenti fissati..



Tribunale di Lecco

SETTORE PENALE

LINEE GUIDA PER IL DIBATTIMENTO PENALE

Le disposizioni che seguono hanno carattere eccezionale e sono valide solo per il periodo emergenziale e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020 o altra data anteriore o posteriore che il legislatore dovesse indicare in futuri provvedimenti di legislazione primaria.

Allo scopo di agevolare un rientro graduale nella piena operatività del settore, si è convenuto di utilizzare il periodo dal 12 maggio 2020 al 7 giugno 2020 per smaltire le notifiche dei rinvii e organizzare la ripresa del lavoro ordinario, suddividendo le udienze in due archi temporali.

In particolare:

Fino al 7 giugno 2020 si celebreranno:

- a. i procedimenti attualmente non sospesi secondo i criteri in vigore in base all'art. 83 comma 3 D.L. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 e modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n.28;
- b. i procedimenti in cui sia applicata una *misura cautelare personale detentiva e per cui non sia prevista attività istruttoria*;
- c. i procedimenti ex art. 324 c.p.p.;
- d. i giudizi direttissimi a seguito di convalida di arresto.

A partire dall'8 giugno 2020 e fino al 31.luglio 2020 il tribunale procederà alla trattazione, oltre che degli affari penali di cui all'elenco che precede, anche di quelli in cui sia applicata una misura cautelare personale detentiva per i quali sia prevista attività istruttoria e inoltre degli affari penali di seguito indicati:

- a. procedimenti in cui sia applicata una *misura cautelare personale non detentiva*: in questo caso il giudice valuterà, caso per caso, se, in relazione alla attuale emergenza sanitaria, sia opportuna la celebrazione del giudizio, anche con riguardo alla scadenza dei termini di durata della misura;
- b. procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza;
- c. giudizi abbreviati non condizionati alla assunzione di prove orali o in cui è stato manifestato dalla difesa il consenso alla integrale acquisizione degli atti;
- d. procedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti in cui sia già stata presentata l'istanza dell'imputato, anche se non munita del consenso del p.m.;
- e. procedimenti fissati per discussione;
- f. udienze che per loro natura non prevedono la partecipazione di soggetti diversi dalle parti (verifica irreperibili, messa alla prova, prima udienza "di fatto", rinvii per riunione rinnovazioni di notifiche e casi analoghi);



Tribunale di Lecco

- g. incidenti di esecuzione;
- h. processi di appello ex art. 322-bis c.p.p.;
- i. processi di prevenzione (per i casi residui ancora sul ruolo);
- j. processi urgenti, come di seguito definiti:

Sono considerati processi urgenti:

- I) quelli di cui agli artt. 175 c.p.p. riguardanti detenuti per il processo per il quale si procede e per i quali è prevedibile la scarcerazione in caso di accoglimento dell'istanza;
- II) quelli relativi ai MAE emessi dal Tribunale di Lecco;
- III) quelli che in ogni caso presentino carattere di urgenza dichiarata dal giudice collegiale o monocratico, anche su istanza di una delle parti, con provvedimento motivato. A titolo esemplificativo si intendono urgenti i processi nei quali la ritardata trattazione può recare grave pregiudizio ad una delle parti.

L'urgenza è valutata a seguito della presentazione da parte dei detenuti, degli imputati, dei propositi o dei loro difensori di istanza espressa volta alla celebrazione dei processi o di anticipazione della data di udienza di rinvio. L'istanza, per quanto possibile, deve essere presentata con anticipo rispetto alla data fissata (almeno sei giorni) in modo da poter organizzare la videoconferenza o i collegamenti da remoto previsti dall'art. 83 comma dodicesimo D.L. n. 18/2020.

Tutti gli altri processi, diversi da quelli sopra indicati, saranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020, con provvedimento adottato in udienza avvalendosi di un difensore nominato ex art. 97/4 c.p.p. e con onere per la cancelleria di notificare il verbale al difensore titolare che pertanto è invitato a non comparire ovvero, qualora il giudice non tenga udienza, con decreto "fuori udienza" notificato alle parti.

Per le udienze filtro di giugno e luglio il Giudice, previa interlocuzione con l'Ordine degli Avvocati, avvalendosi di un unico difensore nominato ex art. 97/4 c.p.p., provvederà alla sola verifica della regolare costituzione delle parti.

Le parti offese che vorranno costituirsi parte civile dovranno depositare l'atto di costituzione.

Le questioni sulla costituzione delle parti private e le altre questioni preliminari verranno trattate e decise alla udienza successiva.

Per le giornate di martedì e di mercoledì, nelle quali si celebrano anche le udienze preliminari, al fine di evitare assembramenti nelle aree comuni, si celebrerà un'unica udienza secondo le seguenti regole.

Nella giornata di martedì si celebrerà solo l'udienza della Dr.ssa BEGGIO.



Tribunale di Lecco

La Dr.ssa BEGGIO provvederà a rinviare i procedimenti dei Collegi che non tengono udienza, avvalendosi di un unico difensore nominato ex art. 97/4 c.p.p. La Cancelleria notificherà i rinvii ai difensori non presenti.

Nella giornata di mercoledì si celebrerà solo l'udienza della Dr.ssa PASSONI.

La Dr.ssa PASSONI provvederà a rinviare i procedimenti dei Collegi che non tengono udienza, avvalendosi di un unico difensore nominato ex art. 97/4 c.p.p. La Cancelleria notificherà i rinvii ai difensori non presenti.

Ogni udienza monocratica dovrà terminare entro e non oltre le ore 13.30.

Nel caso in cui si debba procedere alla convalida di un arresto e alla celebrazione del giudizio direttissimo, il giudice avrà cura di fissare suddetta udienza a distanza di mezz'ora dalla celebrazione dell'ultima udienza di trattazione ordinaria.

Celebrazione dei processi: considerazioni generali

Nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020 il collegio e i giudici monocratici, celebreranno i processi come sopra indicati, di regola, a porte chiuse ex art. 472 c.p.p.

Nei processi con più di due parti processuali (intendendosi per parte: imputato, responsabile civile, civilmente obbligato e parte civile) il giudice valuterà la opportunità di procedere al giudizio in base al numero dei soggetti che vi parteciperanno.

In ogni caso il giudice eviterà di celebrare i processi che comportino la partecipazione di un numero di persone fisiche superiore a cinque fino al 31 maggio 2020 e superiore a sette fino al 31 luglio 2020.

Anche in questo caso, comunque, potrà celebrare il giudizio per ragioni di eccezionale rilevanza o quando, sentite informalmente le parti, sarà prevedibile un numero complessivo di partecipanti rispettivamente fino a cinque o a sette.

La celebrazione dei processi con persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare in carcere avverrà mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicando per quanto compatibile le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 dell'art. 146 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 e purché siano garantiti il contraddittorio, l'effettiva partecipazione delle parti e la fonia riservata tra la persona detenuta o in stato di custodia cautelare ed il difensore laddove necessario.

Per gli imputati agli arresti domiciliari o sottoposti ad altra misura si procederà all'udienza nelle stesse modalità stabilite per gli imputati liberi.



Tribunale di Lecco

In particolare, per i processi celebrati “da remoto”:

- nel caso in cui lo ritenga necessario ed indispensabile il Giudice, sentite le parti, potrà sempre disporre la presenza dell'imputato detenuto nell'aula di udienza per il tempo necessario all'atto (es. confronto, ricognizione, ecc.), adottando le distanze e le altre cautele imposte dall'Autorità Sanitaria;
- nel caso in cui non fosse possibile procedere da remoto – per problemi di natura tecnica e comunque sino al 31 luglio 2020 – le udienze verranno celebrate a porte chiuse ex art. 472 comma 3 del c.p.p., distanziate nel tempo in modo che si evitino assembramenti o contatti ravvicinati di persone.

In tutti i casi in cui si celebra l'udienza, all'interno dell'aula tutti i presenti dovranno stare ad una distanza non inferiore a quella indicata dall'Autorità Sanitaria, muniti di DPI e adottando le altre cautele eventualmente indicate dal presidente del collegio o dal giudice.

Parimenti il presidente del collegio dovrà vigilare affinché le camere di consiglio avvengano in locali che assicurino un'adeguata distanza tra i giudici e un'adeguata aereazione.

Prima dell'udienza, il presidente o il giudice prenderà i provvedimenti necessari, anche tramite comunicazione informale con i difensori delle parti, per impedire la trattazione simultanea dei processi: a tal fine, i processi chiamati alla stessa ora dovranno essere rifissati ad una distanza temporale di almeno TRENTA minuti l'uno dall'altro.

I difensori e le parti sono invitati a osservare scrupolosamente gli orari di udienza che saranno loro comunicati dal giudice, accedendo all'ingresso del Palazzo di giustizia non prima di cinque minuti dall'orario di udienza.

In ogni caso non saranno trattati per ogni udienza più di SETTE fascicoli fino al 31.05.2020 e di DIECI fascicoli fino al 31.07.2020.

Il giudice selezionerà i fascicoli da trattare contemperando la celebrazione dei processi con la necessità di evitare gli assembramenti in aula e nelle aree comuni del Palazzo di Giustizia.

Il Tribunale comunicherà previamente ai difensori, via mail, tramite comunicazione all'Ordine ed eventualmente anche in via informale, la mancata celebrazione dei processi eccedenti tale numero.

Alla mail all'Ordine sarà allegato l'elenco dei processi rinviati con i nominativi dei difensori delle parti.

L'Ordine si assume l'onere di comunicare i rinvii ai difensori.

I difensori saranno sostituiti da un difensore d'ufficio nominato dal Giudice ex art. 97/4 c.p.p.; il nominativo sarà comunicato all'Ordine.



Tribunale di Lecco

Sarà onere dell'Ordine invitare i difensori non presenti a inviare delega al difensore d'ufficio indicato dal giudice ex art. 102 c.p.p., allo scopo di limitare le notifiche ai difensori non presenti.

LINEE GUIDA PER L'UFFICIO G.I.P.

Nel periodo 12 maggio/31 luglio 2020 i G.I.P. celebreranno le udienze preliminari e le altre udienze camerale già fissate approfittando – nella prima fascia temporale sino al 31 maggio p.v. – della riduzione dell'attività di udienza da parte del Tribunale dibattimentale.

Avuto riguardo alle dimensioni dell'aula di udienza destinata all'Ufficio, il numero di persone presenti in aula non dovrà superare le sei unità per il periodo 12/31 maggio c.m. e le otto unità per la restante fascia temporale sino al 31 luglio 2020.

Anche in questo caso, comunque, il GIP potrà celebrare il giudizio per ragioni di eccezionale rilevanza o quando, sentite informalmente le parti, sarà prevedibile un numero di partecipanti rispettivamente fino a sei o a otto.

Ai fini di consentire la regolamentazione degli afflussi al Palazzo di giustizia il numero dei fascicoli da trattarsi per ciascuna udienza dovrà essere contenuto nella misura tendenziale di 10 sino al 31 maggio c.a. e di 15 sino al 31 luglio c.a..

I processi saranno scaglionati così da garantire chiamate non sovrapposte.

In tutti i casi in cui si celebra l'udienza, all'interno dell'aula tutti i presenti dovranno stare ad una distanza non inferiore a quella indicata dall'Autorità Sanitaria, muniti di DPI e adottando le altre cautele eventualmente indicate dal presidente del collegio o dal giudice.

I magistrati dell'Ufficio avranno cura di contenere i tempi complessivi di celebrazione dell'udienza in modo che, in linea di massima, l'attività si esaurisca entro le 13,30 di ogni giorno.

Per procedimenti di particolare consistenza saranno concordati con il Capo dell'Ufficio luoghi, anche esterni al Palazzo di giustizia, e modalità di svolgimento idonei a garantire il rispetto delle norme in materia di distanziamento.

Trovano applicazione, in quanto non incompatibili con le disposizioni dettate nel presente paragrafo, le disposizioni indicati nel paragrafo “Celebrazione dei processi: considerazioni generali” che precede.



Tribunale di Lecco

DISPOSIZIONI COMUNI DI CARATTERE GENERALE

DEPOSITO ISTANZE, RICHIESTE E ATTI DI IMPUGNAZIONE

Ogni istanza e/o richiesta delle parti va inoltrata tramite PEC alle cancellerie che provvederanno alla registrazione ed all'inoltro al presidente del collegio, al giudice Monocratico o al GIP per quanto di competenza.

Per la consultazione dei fascicoli con udienza fissata a breve (non oltre un mese dall'istanza) il difensore con una mail deve chiedere alla cancelleria di visionare un determinato fascicolo indicandone i riferimenti necessari e la cancelleria comunicherà via PEC il luogo, il giorno e l'orario in cui il fascicolo sarà consultabile dall'istante.

Per il deposito degli atti di impugnazione – tenuto, comunque, presente il termine di sospensione per la presentazione degli stessi – si seguiranno gli orari fissati dal presente provvedimento per l'apertura del Palazzo di giustizia al pubblico.

PRESIDIO ALL'INGRESSO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA

Nelle giornate di udienza verrà predisposto un presidio all'ingresso del Palazzo di giustizia e l'accesso al piano delle aule verrà regolamentato da uno o più incaricati, in base all'orario d'udienza e su indicazione telefonica del cancelliere che assiste il giudice. L'accesso e l'uscita dei partecipanti ai processi dovranno avvenire secondo percorsi separati in conformità alla segnaletica che verrà apposta.

Saranno predisposti indicatori in prossimità degli spazi antistanti il Palazzo destinati all'attesa di coloro che debbono accedere alle aule di udienza, in modo da differenziare i flussi di accesso dei primi dall'utenza che si reca alle cancellerie secondo gli appuntamenti fissati..

**

DISPOSIZIONI FINALI

Sono confermate le disposizioni di cui ai decreti presidenziali 5 marzo 2020 n. 2073/2020 e 9 marzo 2020 n. 2074/2020 come richiamate nel decreto presidenziale 19 marzo 2020 n. 2076/2020 relative:

- a) agli orari di apertura al pubblico delle cancellerie in attuazione dell'art. 87 comma primo lett. a) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ;
- b) alla possibilità di temporanea inibizione dell'accesso al pubblico;



Tribunale di Lecco

- c) alle modalità del controllo esercitato dall'addetto alla vigilanza, avuto riguardo ai provvedimenti a firme congiunta dei capi degli Uffici giudiziari lecchesi 23 marzo 2020 e 14 aprile 2020 adottati in ossequio alle ordinanze 22-22 marzo 2020 n. 514 e 11 aprile 2020 n. 515 del Presidente della Regione Lombardia

ed altresì la disposizione di carattere generale secondo la quale **l'accesso al Tribunale è consentito – con l'eccezione del personale di magistratura e amministrativo - esclusivamente al fine della partecipazione alle udienze civili e penali e per l'espletamento di incombenze urgenti e non differibili.**

Si provvederà, sentiti i direttori amministrativi responsabili di area e le rappresentanze sindacali, a rideterminare con l'opportuna gradualità il numero delle unità del personale amministrativo negli uffici per adeguarlo alle necessità derivanti dal previsto svolgimento dell'attività giudiziaria nel rispetto del disposto dell'art. 87 D.L. n. 18/2020.

Visto l'art. 83 comma sesto ultimo inciso D.L. n. 18/2020 che prevede l'adozione delle misure oggetto del presente provvedimento "d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello" la definitività e l'esecutorietà dello stesso e la sua inserzione sul sito ufficiale del Tribunale sono riservate all'approvazione del Presidente della Corte d'Appello di Milano.

ALLEGATI:

- A) PROPOSTA DI PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA (art. 83 lett. h D.L. n. 18/2020);
- B) PROPOSTA DI PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO (art. 83 lett. f D.L. n. 18/2020);
- C) PROPOSTA DI PROTOCOLLO PER LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI IN MATERIA DI FAMIGLIA

Si comunichi :

- al Presidente della Corte d'Appello di Milano anche per la Sua eventuale approvazione
- ai Magistrati togati e onorari del Tribunale di Lecco
- al personale amministrativo
- ai Magistrati e al personale amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecco
- al Procuratore della Repubblica di Lecco e ai Sostituti Procuratori



Tribunale di Lecco

- al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco, con preghiera di diffusione agli altri Ordini del Distretto e all'Ordine degli Avvocati di Bergamo solo dopo la comunicazione che il presente decreto è divenuto definitivo
- alla Prefettura di Lecco
- al Ministero della Giustizia – Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Lecco, 4 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale
Dott. Ersilio SECCHI

TRIBUNALE DI LECCO

Depositato in Cancelleria

oggi 4.5.2020

IL CANCELLIERE

Dott.ssa Concetta Bellantone

PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

- art. 83 lett. h D.L. 18/2020 -

Attività preliminari all'udienza

1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*". Restano ferme le eventuali notifiche analogiche ai contumaci, nei casi previsti per legge.

2) L'udienza svolta mediante deposito telematico di sole note scritte dovrà essere disposta, in via preferenziale rispetto alle altre modalità, e salva diversa valutazione del giudice, nei seguenti casi:

- a) udienza di precisazione delle conclusioni;
- b) udienza di ammissione delle prove, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6°;
- c) udienza di giuramento del CTU e udienze nei procedimenti di ATP (art. 696 e art. 696-bis);
- d) udienza di trattazione all'esito del deposito della CTU (esame CTU);

3) In tutti gli altri casi, il giudice potrà sempre disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano trattate mediante lo scambio di note scritte secondo le modalità previste da questo Protocollo. Nelle note scritte ciascuna parte potrà chiedere che l'udienza sia tenuta mediante trattazione da remoto o nelle modalità tradizionali. Il giudice provvederà sulla richiesta con decreto motivato, se necessario differendo, in caso di accoglimento dell'istanza, la data dell'udienza. Qualora la richiesta di trattazione da remoto o nelle modalità tradizionali venisse formulata dalla parti in via congiunta il Giudice dovrà fissare udienza di trattazione da remoto o eventualmente tradizionale secondo il proprio calendario.

Per le cause di competenza della Sezione Lavoro ed in materia di locazioni ex art. 447-bis c.p.c, per le quali è in ogni caso ribadito il concetto dell'oralità che tradizionalmente le contraddistingue, qualora il giudice disponga la trattazione scritta delle udienze (con particolare riguardo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, alle cause aventi natura meramente documentale ovvero a quelle che abbiano ad oggetto questioni di diritto c.d "seriali" su cui si sono già formati precedenti giurisprudenziali, etc.), è data facoltà a tutti gli avvocati costituiti di richiedere congiuntamente entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente protocollo o entro 10 giorni dal provvedimento di fissazione udienza se successivo, con motivata istanza, la trattazione orale; in tali casi, il giudice, con provvedimento motivato, dovrà fissare udienza di trattazione orale, secondo il proprio calendario, con modalità da remoto e eventualmente tradizionale.

Nelle cause di competenza della Sezione Lavoro, nel caso in cui gli avvocati non richiedano congiuntamente la trattazione orale, e quindi il giudice fissi udienza di discussione solo a mezzo trattazione scritta, gli avvocati, depositando le note difensive, rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo in udienza;

4) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

5) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire, per giustificati motivi, una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo; l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

6) il giudice, alla data fissata per l'udienza, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione degli eventuali provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori o fissazione altri termini (comparse conclusionali, ecc.). Nello stesso provvedimento il Giudice darà atto della celebrazione in forma scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera h del D.L. 18/2020.

In caso di mancato deposito delle note di tutte le parti costituite, il giudice emette i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.

Nel caso di provvedimenti decisori definitivi, il giudice avrà cura di segnalare l'urgenza mediante l'apposita funzione della consolle, al fine di consentire la pronta lavorazione del deposito da parte della cancelleria.

7) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n. 1) le note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (*o dicitura simile*), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato; Il giudice, con il provvedimento di cui al punto 1, potrà indicare – con esclusione delle cause celebrate con il rito del lavoro – limiti dimensionali delle note scritte, congrui rispetto alla concreta attività difensiva da svolgere con tali note. Potrà altresì indicare alle parti argomenti da sviluppare e punti da chiarire delle difese già svolte.

8) I termini assegnati dovranno essere congrui rispetto all'udienza di cui si tratta, tenuto conto del fatto che la trattazione scritta sostituisce la discussione orale e tenuto conto dei tempi di lavorazione dell'atto della cancelleria; si suggerisce al riguardo, a titolo orientativo, l'assegnazione dei seguenti termini:

a) nel caso delle prime udienze, qualunque sia il rito applicabile, l'assegnazione di un termine non inferiore a sette giorni dopo la data dell'udienza per note scritte dell'attore e di un termine identico a quello assegnato all'attore per note scritte del convenuto;

b) in tutti gli altri casi, l'assegnazione di un unico termine a tutte le parti non inferiore a sette giorni prima dell'udienza".

I termini assegnati per il deposito delle suddette note, dovranno comunque scadere successivamente a quelli già eventualmente assegnati alle parti in relazione all'attività da compiere prima dell'udienza (p.es. memoria di costituzione del convenuto, anche in procedimento cautelare, memorie ex art. 183 c.p.c.).

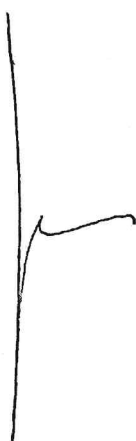
9. Le note scritte non sono mai sostitutive degli scritti difensivi funzionali all'udienza che viene trattata con questa modalità (p. es. memorie ex art. 183 c.p.c., memoria difensiva nel procedimento cautelare, ...); il termine assegnato per il deposito delle note scritte non sostituisce i termini, previsti dalla legge o assegnati dal giudice, per il deposito di scritti difensivi. Tali note infatti tengono luogo della trattazione orale dell'udienza.

10. Le note devono sempre essere depositate, anche quando si limitino a un semplice richiamo agli scritti difensivi già depositati. Il mancato deposito delle note equivale alla mancata partecipazione all'udienza.

11. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

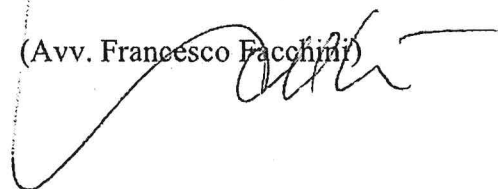
Il Presidente del Tribunale

(Dott. Ersilio Secchi)



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

(Avv. Francesco Facchini)



PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO**- art. 83 lett. f) D.L. 18/2020**

Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento"*.

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.
2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore potranno accedere al fascicolo informatico mediante *"richiesta di visibilità"*, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza. Restano ferme le eventuali notifiche analogiche ai contumaci, nei casi previsti per legge.
3. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato. I procuratori delle parti potranno inoltre indicare, nella suddetta nota, il nominativo dell'eventuale sostituto di udienza, con relativo indirizzo mail e recapito telefonico. Parimenti, il giudice potrà essere contattato, in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato, presso il suo indirizzo mail istituzionale.
4. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati. Restano fermi i principi generali in materia di legittimo impedimento.
5. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello *"storico del fascicolo"* l'annotazione *"udienza da remoto"*.
6. Gli avvocati prediligeranno l'utilizzo di modelli uniformi che verranno predisposti dal CNF per eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale"*

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori); dispone l'allontanamento dei soggetti non legittimati a partecipare all'udienza;
2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; Per esigenze di efficiente trattazione, di disciplina di udienza e di riservatezza, la partecipazione della parte personalmente all'udienza da remoto è possibile a condizione che il collegamento avvenga dalla stessa postazione da cui è collegato il suo difensore. Non sarà pertanto ammesso il collegamento da remoto della parte da postazione autonoma tranne che per comprovati motivi. In tal caso, dopo autorizzazione del giudice al collegamento, la parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore, dovrà dichiarare che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
4. il giudice, i procuratori delle parti, le parti e gli eventuali consulenti di tecnici anche di parte, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza; Il giudice, i difensori e l'eventuale CTU possono collegarsi in udienza da qualsiasi postazione da remoto (p. es.: ufficio del giudice, studio professionale del difensore o del cliente, casa di abitazione del giudice, del difensore o del cliente, sede di lavoro del cliente).
5. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;
6. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
7. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
8. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;
9. ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il

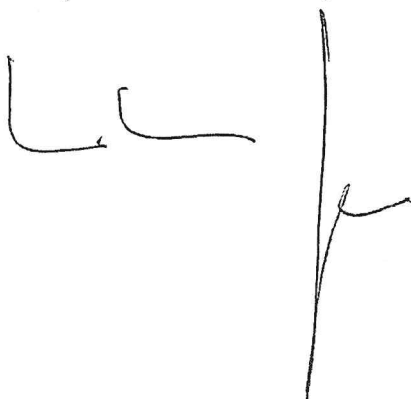
collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari); in tal caso, la Cancelleria dovrà comunicare alle parti il dispositivo lo stesso giorno o, al limite, entro e non oltre il giorno successivo.

Il Presidente del Tribunale

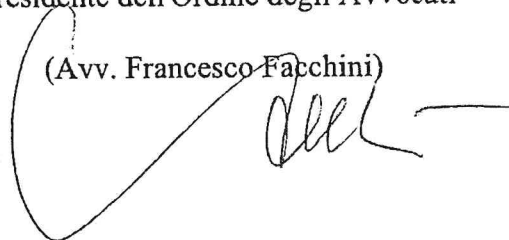
luo, 6 maggio 2020

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

(Dott. Ersilio Secchi)



(Avv. Francesco Facchini)



PROTOCOLLO PER LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI IN MATERIA DI
FAMIGLIA

IL TRIBUNALE DI LECCO
IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

CONSIDERATO

- che anche nei prossimi mesi di maggio, giugno e luglio continuerà a sussistere l'esigenza di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone che, per lavoro e utenza, frequentano gli uffici giudiziari;
- che la vita di relazione delle persone nell'ambito dei rapporti endofamiliari non può restare sospesa per mesi, sia con riferimento a coloro i quali già abbiano definito il nuovo assetto dei loro rapporti che, a maggior ragione, per coloro i quali non siano stati in grado di definire un accordo e dunque necessitino di provvedimenti che definiscano e risolvano convivenze divenute intollerabili;
- che nell'attuale situazione emergenziale di contenimento della epidemia da COVID-19 si è correttamente ritenuto che siano da tutelare due diritti costituzionali fondamentali ovvero, da un lato, le esigenze di tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.), dall'altro quelle della tutela della famiglia (art. 29 e 30 Cost.), famiglia da intendersi come formazione naturale nella quale si debba proseguire a convivere in armonia, evitandosi ogni forma di costrizione ed in genere di degenerazione dei rapporti, massimamente nel precipuo interesse della prole;
- preso altresì atto che il seguente protocollo varrà limitatamente alla vigenza del periodo di emergenza epidemiologica così come normativamente determinata;
- fatto salvo quanto previsto nel provvedimento emesso dal presidente del Tribunale di Lecco ai sensi dell'art. 83 comma sesto e settimo del D.L. n. 18/2020, anche in relazione al comma terzo lett. a) art. ultimo citato

CONVENGONO QUANTO SEGUE

PROCEDIMENTI DI NATURA CONSENSUALE (separazione consensuale,
divorzio congiunto, scioglimento unioni civili congiunto, 709 ter e 710 c.p.c.
congiunto, 337 bis, ter, quinquies congiunto):

1) Dal 12.05.2020 e fino alla cessazione della fase emergenziale è ammesso il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinquies c.c. Detti procedimenti verranno trattati in forma scritta e senza celebrazione dell'udienza, salva espressa richiesta di trattazione con modalità di presenza, contenuta nell'atto introduttivo.

2) Nelle ipotesi di separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinquies c.c., i difensori - a causa dell'emergenza epidemiologica e delle sottese esigenze di tutela della salute, che impongono, tra le altre cose, il rispetto del distanziamento sociale - potranno convenire sulla scelta della c.d. trattazione scritta.

La fissazione dell'udienza "virtuale" verrà comunicata a mezzo PCT ai rispettivi avvocati. In tal caso i difensori entro cinque giorni prima della fissata udienza virtuale in forma scritta, dovranno depositare per via telematica e trasmettere a mezzo pec al legale della controparte una dichiarazione sottoscritta dalla parte nella quale ognuna - stante l'emergenza sanitaria in corso e stante il distanziamento sociale imposto dal D.L. n.18/2020 - dichiara con atto separato:

- di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- di essere stata resa edotta della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
- di non volersi conciliare (solo in caso di separazione e divorzio);
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.

Detta dichiarazione potrà essere acquisita dall'avvocato con qualsiasi mezzo, purché con la garanzia della sua provenienza attestata nella nota di deposito.

Qualora le dichiarazioni non dovessero pervenire, il Tribunale provvederà a rinviare l'udienza, disponendo la modalità di presenza.

Si precisa che la data dell'udienza sarà utile per gli avvocati al solo fine degli incombeni che precedono e per la Cancelleria per la trasmissione del fascicolo al Giudice e per il calcolo dei termini per il deposito del provvedimento.

Qualora il Collegio ritenga di richiedere chiarimenti o assumere informazioni, potrà assegnare uno o più termini per acquisizione di note difensive.

A seguito della espressa manifestazione di volontà di cui sopra potrà conseguire l'omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi), previa trasmissione telematica per il parere al PM.

IPOTESI PARTICOLARI:

A) Revoca del consenso alle condizioni già depositate.

Nell'ipotesi si conviene che l'avvocato della parte che intende revocare il proprio consenso, depositi a mezzo PCT ed invii a mezzo PEC al legale della controparte, nel termine di giorni 5 dall'udienza "virtuale" fissata, apposita dichiarazione di rinuncia.

B) Contrasto tra le condizioni concordate dai genitori e l'interesse del minore.

Nell'ipotesi in cui il Tribunale rilevi un contrasto tra le condizioni concordate dai genitori e l'interesse del minore, provvederà a rinviare il procedimento ad altra udienza, che dovrà avere luogo con modalità tradizionali.

C) Modelli Istat.

I modelli Istat verranno depositati telematicamente nel fascicolo.

PROCEDIMENTI DI NATURA CONTENZIOSA - SEPARAZIONI GIUDIZIALI, DIVORZI CONTENZIOSI E SCIOGLIMENTI UNIONI CIVILI CONTENZIOSI.

PRIMA UDIENZA - "La previsione normativa che in queste udienze le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione (artt. 708 c.p.c., comma 4, Legge n. 898/1970 e succ. modif.) ha determinato i sottoscrittori del presente protocollo - avuto riguardo anche alla prevista durata dell'emergenza epidemiologica - a convenire che l'udienza con modalità tradizionale, con comparizione delle parti assistite dai rispettivi Legali, sia la sola cui fare ricorso, con conseguente esclusione della modalità di trattazione tramite collegamento "da remoto" (art. 83 lett. f) D.L. n. 18/2020) e di quella tramite trattazione scritta (art. 83 lett. h) D.L. n. 18/2020).

Sono fatte salve diverse determinazioni nel caso di prolungamento della vigenza dell'attuale stato di emergenza epidemiologica.

RICORSI EX ARTT. 709 ter e 710 C.P.C. CONTENZIOSI, RICORSI EX

ART. 337 BIS E QUINQUIES C.C. CONTENZIOSI

Anche per i procedimenti richiamati si conviene che l'udienza con modalità tradizionale, con comparizione delle parti assistite dai rispettivi Legali, sia la sola cui fare ricorso.

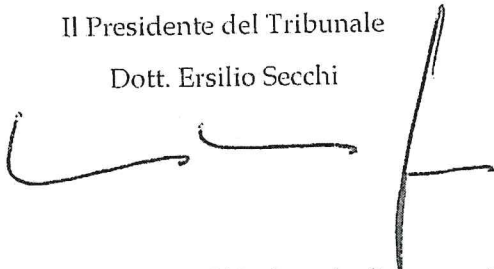
Potranno svolgersi tramite trattazione scritta eventuali incombeni delegati a uno dei membri del Collegio che non richiedano la presenza delle parti.

In tal caso troveranno applicazione le modalità previste nel protocollo generale per le udienze civili

Lecco, 6 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale

Dott. Ersilio Secchi



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco

Avv. Francesco Facchini

